

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì quattordici del mese di giugno, alle ore 11.20 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	Presidente	7) LOMBARDI ROBERTA	Assessore
2) LEODORI DANIELE	Vice Presidente	8) ONORATI ENRICA	“
3) ALESSANDRI MAURO	Assessore	9) ORNELI PAOLO	“
4) CORRADO VALENTINA	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	“
5) D'AMATO ALESSIO	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO	“
6) DI BERARDINO CLAUDIO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, Corrado, D'Amato, Di Berardino, Lombardi e Orneli.*

E' collegato in videoconferenza: *l'Assessore Valeriani.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Onorati e Troncarelli.*

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Stefania Ruffo.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula il Vice Presidente Leodori.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 448

Oggetto: Art. 11.2 del Piano Regionale dei Rifiuti “Interventi sul sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani” di cui alla D.C.R. 5 agosto 2020, n. 4 – Disposizioni attuative in merito all'applicazione dell'incremento di costo per il conferimento fuori ATO.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all' Ing. Andrea Rafanelli l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti*” e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;

VISTE:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;

VISTO il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”* e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 *“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione *“Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”*;*

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 *“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”*;

CONSIDERATO che:

- la Regione, le Province e i Comuni, nell'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*, art. 3, sono tenuti a dare attuazione, tra gli altri, ai seguenti principi:
 - favorire la raccolta differenziata;
 - prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
 - promuovere il recupero, anche energetico, dei rifiuti al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;
 - adottare modalità e criteri per la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi;
 - favorire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - favorire lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini al luogo di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltimento in impianti specializzati;
- compete alla Regione, nell'ambito delle funzioni amministrative riportate all'art. 4 della legge regionale di cui sopra, l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi, nel rispetto dei principi di prossimità ed autosufficienza richiamati dal legislatore;
- ai sensi dell'art. 15 c. 1 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27, *“ i soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e le discariche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), e all'articolo 5, comma 2, lettera a), ivi compresi i comuni nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), presentano apposita domanda rispettivamente alla Regione ed alla provincia competente per territorio, corredata dal relativo progetto, a seguito della pubblicazione dei criteri tecnici emanati ai sensi dell'articolo 14”*;
- compete quindi alla Regione anche l'approvazione dei progetti di impianti e di discariche come indicati all'art. 4 c. 1, lett. g), h), i) della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, funzionali alla realizzazione della rete integrata di gestione dei rifiuti, dando seguito alle istanze presentate da soggetti pubblici o privati come indicato dall'art. 15 c. 1 della citata legge regionale che dovranno poi realizzare ed esercire gli impianti secondo quanto stabilito nelle rispettive autorizzazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012 n. 14;

RILEVATO che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti riporta una dettagliata analisi della situazione esistente della gestione dei rifiuti, sia con riferimento all'intero ambito regionale che provinciale, e - nel recepire gli obiettivi per la prevenzione della produzione dei rifiuti, e gli ulteriori obiettivi di riciclo e minimizzazione del ricorso allo smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti biodegradabili - fissa i futuri scenari e pianifica i fabbisogni residui con riferimento ai diversi flussi, e le diverse attività ed azioni da mettere in campo, basandosi anche su un approccio di analisi LCA;

PRESO ATTO che il paragrafo 11.1 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio detta precise disposizioni per gli ambiti territoriali ottimali (ATO) in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti e delimita gli ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006, individuando 5 ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province;

TENUTO CONTO che il paragrafo 11.2 del predetto Piano stabilisce che, nelle more dell'attuazione del Piano, in caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ciascun ambito, il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati o derivanti dal loro trattamento è ammesso in ambiti territoriali limitrofi, fermo restando il principio di prossimità, l'ATO deficitario ha l'onere di corrispondere all'ATO che si farà carico di tali rifiuti un incremento di costo pari al 5% progressivamente in aumento di pari misura ogni anno, a carico dei Comuni che conferiscono Rifiuti Urbani Residui al di fuori del proprio Ambito Territoriale di riferimento;

VISTA la proposta di legge regionale n. 330 del 13/04/2022 di iniziativa della Giunta regionale, adottata con deliberazione n. 186 del 12 aprile 2022, e concernente: *“Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”* con la quale si è dato l'avvio all'attivazione delle forme di gestione degli ATO individuando i compiti degli EGATO, con specifico riferimento all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, in conformità alle previsioni della disciplina statale ed al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

VISTA la Delibera Arera 363/2021/R/rif recante *“Approvazione del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* con la quale l'Autorità di regolazione del settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti ha definito gli orientamenti generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, nell'ottica di sostenere lo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della Circular Economy;

VISTA la Deliberazione Giunta n. 290 del 12/05/2022 recante *“Delibera Arera 363/2021/R/rif e s.m.i. - Approvazione del documento recante “Stato di attuazione del PRGR e Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi”* con la quale si è inteso dare attuazione alle disposizioni emanate da ARERA con la deliberazione n. 363/2021 per il periodo regolatorio 2022/2025 con aggiornamento al 2023 per la verifica del permanere dei requisiti prescritti;

ATTESA la necessità di dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, al capitolo 11.2 con riferimento all'incremento di costo pari al 5% per il conferimento dei rifiuti indifferenziati residui per tutti i comuni, ovvero gli operatori economici dagli stessi

incaricati per la gestione dei servizi di igiene urbana, al fine di orientare l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti svolta in via di privativa da parte degli stessi, nell'intento di minimizzare il trasporto dei rifiuti, ed incentivare il progressivo raggiungimento dell'autosufficienza di gestione nell'ambito dello specifico ATO di riferimento, e di assicurare contemporaneamente un bilanciamento perequativo tra gli ATO provinciali e una corresponsabilizzazione dei comuni, nelle more dell'operatività degli EGATO;

RITENUTO PERTANTO di stabilire le seguenti disposizioni attuative:

- a) Tutti i comuni, ovvero gli operatori economici dagli stessi incaricati per la gestione dei servizi di igiene urbana, che conferiscono i propri rifiuti urbani indifferenziati (residui dalla raccolta differenziata) presso impianti di trattamento TM/TMB/TBM siti al di fuori dell'ATO di appartenenza, sono tenuti a corrispondere un'addizionale pari al 5 % dell'importo della tariffa di accesso all'impianto di trattamento di destino, rapportata alla quantità di rifiuti urbani indifferenziati conferiti. In base al successivo destino degli scarti del trattamento si specifica che:
 - laddove gli impianti TM/TMB/TBM conferiscano gli scarti del trattamento dei rifiuti in discariche ubicate nel medesimo ATO di appartenenza, il suddetto importo sarà corrisposto dai comuni, ovvero dagli operatori economici incaricati, direttamente al gestore dell'impianto di trattamento che provvederà a sua volta alla successiva corresponsione integrale degli stessi alla Provincia di riferimento, ovvero alla Città Metropolitana di Roma Capitale, con cadenza quadrimestrale, nelle more della futura operatività degli EGATO;
 - laddove invece gli impianti TM/TMB/TBM conferiscano gli scarti del trattamento dei rifiuti in discariche regionali ubicate al di fuori dell'ATO di appartenenza, il suddetto importo sarà corrisposto dai comuni, ovvero dagli operatori economici incaricati, direttamente al gestore dell'impianto di trattamento che provvederà alla corresponsione con cadenza quadrimestrale, ripartendo le somme in quota pari al 40% dell'addizionale alla Provincia di riferimento ovvero alla Città Metropolitana di Roma Capitale, sede dell'impianto TM/TMB/TBM e per la parte restante pari al 60% dell'addizionale alla Provincia ove ha sede la discarica.
- b) L'addizionale pari al 5 %, è dovuta anche nel caso in cui i comuni, ovvero gli operatori economici dagli stessi incaricati per la gestione dei servizi di igiene urbana, conferiscano i propri rifiuti urbani residui dalla raccolta differenziata presso impianti di trattamento TM/TMB/TBM che, sebbene siti nell'ATO di appartenenza, conferiscono i propri scarti del trattamento in discariche regionali ubicate in un altro ATO; in tal caso l'addizionale sarà applicata alla quota di scarto conferita in discarica e rapportata alla tariffa di accesso alla discarica stessa.
- c) Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale destineranno le somme sopra disposte per favorire iniziative di miglioramento e potenziamento delle raccolte differenziate e di chiusura del ciclo, nel rispetto delle competenze alle stesse attribuite, ovvero anche per far fronte alle attività conseguenti all'aggiornamento della propria pianificazione di settore a livello di area vasta.
- d) E' fatto obbligo ai comuni ovvero dagli operatori economici incaricati del servizio di gestione di igiene urbana, di conferire i propri rifiuti indifferenziati (residui dalla raccolta differenziata) ad impianti di trattamento e smaltimento nel proprio ATO di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 11.1 del Piano di Gestione Rifiuti e del disposto 182-

bis del D.lgs 152/2006. In caso di mancanza di capacità di trattamento del rifiuto nell'ATO di appartenenza il Comune, ovvero l'operatore economico incaricato del servizio di gestione di igiene urbana, è tenuto a comunicare alla Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti l'esigenza di conferire i propri rifiuti in un impianto di trattamento fuori dall'ATO motivandone le ragioni, ai fini del governo e controllo dei flussi dei rifiuti tra ATO differenti.

- e) Le presenti disposizioni decorrono a far data dal 1 gennaio 2022, come stabilito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla D.C.R. 5 agosto 2020, n. 4, al capitolo 11.2.

PRESO ATTO, altresì, che l'amministrazione regionale con note prot. 63581 del 22 gennaio 2021, 381433 del 28 aprile 2021, 361708 del 12/04/2022, e 437293 del 05/05/2021, ha sollecitato le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché svolto nel mese di maggio 2022 degli incontri con le stesse, al fine di procedere speditamente con le attività funzionali all'aggiornamento della propria pianificazione di settore a livello di area vasta, per tenere debitamente conto delle previsioni del Piano regionale di gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4;

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra indicate, di approvare le puntuali disposizioni attuative in merito all'applicazione dell'incremento di costo per il conferimento fuori ATO di cui al paragrafo 11.2 del Piano di Gestione dei Rifiuti 2019-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012 n. 14;

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama,

di approvare le seguenti disposizioni attuative in merito all'applicazione dell'incremento di costo per il conferimento fuori ATO di cui al paragrafo 11.2 del Piano di Gestione dei Rifiuti 2019-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012 n. 14:

- a) Tutti i comuni, ovvero gli operatori economici dagli stessi incaricati per la gestione dei servizi di igiene urbana, che conferiscono i propri rifiuti urbani indifferenziati (residui dalla raccolta differenziata) presso impianti di trattamento TM/TMB/TBM siti al di fuori dell'ATO di appartenenza, sono tenuti a corrispondere un'addizionale pari al 5 % dell'importo della tariffa di accesso all'impianto di trattamento di destino, rapportata alla quantità di rifiuti urbani indifferenziati conferiti. In base al successivo destino degli scarti del trattamento si specifica che:
- laddove gli impianti TM/TMB/TBM conferiscano gli scarti del trattamento dei rifiuti in discariche ubicate nel medesimo ATO di appartenenza, il suddetto importo sarà corrisposto dai comuni, ovvero dagli operatori economici incaricati, direttamente al gestore dell'impianto di trattamento che provvederà a sua volta alla successiva corresponsione integrale degli stessi alla Provincia di riferimento, ovvero alla Città Metropolitana di Roma Capitale, con cadenza quadrimestrale, nelle more della futura operatività degli EGATO;

- laddove invece gli impianti TM/TMB/TBM conferiscano gli scarti del trattamento dei rifiuti in discariche regionali ubicate al di fuori dell'ATO di appartenenza, il suddetto importo sarà corrisposto dai comuni, ovvero dagli operatori economici incaricati, direttamente al gestore dell'impianto di trattamento che provvederà alla corresponsione con cadenza quadrimestrale, ripartendo le somme in quota pari al 40% dell'addizionale alla Provincia di riferimento ovvero alla Città Metropolitana di Roma Capitale, sede dell'impianto TM/TMB/TBM e per la parte restante pari al 60% dell'addizionale alla Provincia ove ha sede la discarica;
- b) L'addizionale pari al 5 %, è dovuta anche nel caso in cui i comuni, ovvero gli operatori economici dagli stessi incaricati per la gestione dei servizi di igiene urbana, conferiscano i propri rifiuti urbani residui dalla raccolta differenziata presso impianti di trattamento TM/TMB/TBM che, sebbene siti nell'ATO di appartenenza, conferiscono i propri scarti del trattamento in discariche regionali ubicate in un altro ATO; in tal caso l'addizionale sarà applicata alla quota di scarto conferita in discarica e rapportata alla tariffa di accesso alla discarica stessa.
- c) Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale destineranno le somme sopra disposte per favorire iniziative di miglioramento e potenziamento delle raccolte differenziate e di chiusura del ciclo, nel rispetto delle competenze alle stesse attribuite, ovvero anche per far fronte alle attività conseguenti all'aggiornamento della propria pianificazione di settore a livello di area vasta.
- d) E' fatto obbligo ai comuni ovvero dagli operatori economici incaricati del servizio di gestione di igiene urbana, di conferire i propri rifiuti indifferenziati (residui dalla raccolta differenziata) ad impianti di trattamento e smaltimento nel proprio ATO di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 11.1 del Piano di gestione rifiuti e del disposto 182-bis del D.lgs 152/2006. In caso di mancanza di capacità di trattamento del rifiuto nell' ATO di appartenenza il Comune, ovvero l'operatore economico incaricato del servizio di gestione di igiene urbana, è tenuto a comunicare alla Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti l'esigenza di conferire i propri rifiuti in un impianto di trattamento fuori dall'ATO motivandone le ragioni, ai fini del governo e controllo dei flussi dei rifiuti tra ATO differenti.
- e) Le presenti disposizioni decorrono a far data dal 1 gennaio 2022, come stabilito dal Piano regionale di gestione dei Rifiuti di cui alla D.C.R. 5 agosto 2020, n. 4, al capitolo 11.2;

La Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti provvederà gli adempimenti conseguenti.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL VICE SEGRETARIO
(Stefania Ruffo)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)

Copia